

6 Selezione procedure e controlli per l'attuazione delle strategie CLLD nell'ambito della Priorità 3

Il Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 prevede, nell'ambito della priorità 3 ("Consentire la crescita di un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura") e del relativo Obiettivo Specifico 3.1 ("Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura") l'attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito CLLD) previsto dagli artt. 31-34 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dagli artt. 29-30 del Reg. (UE) n.1139/2021.

Mediante il CLLD si intende sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso la costituzione, il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato locale pubblico e privato, la programmazione dal basso, la progettazione integrata territoriale, l'integrazione multisettoriale degli interventi e la messa in rete dei partenariati locali. L'obiettivo generale dell'operazione è la realizzazione di strategie locali atte a:

- migliorare l'implementazione delle politiche a favore delle aree costiere e interne interessate dalla presenza di attività riguardanti il comparto ittico, in particolare, di quelle che si stanno spopolando;
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali;
- promuovere il coordinamento tra politiche, strumenti di governance e procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

Le strategie di sviluppo locale vengono attuate dai gruppi di azione locale (di seguito GAL) ai sensi dell'art. 33 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Lo Sviluppo Locale di tipo partecipativo (CLLD) è regolato da una Convenzione che regola i rapporti tra l'Organismo Intermedio (OI) e i singoli Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca (GAL PESCA), definendone responsabilità ed obblighi.

La Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al compimento di tutti gli adempimenti previsti dal Reg. UE n. 2021/1060 e dal Reg. UE n. 2021/1139, ovvero sino alla conclusione delle azioni e attività previste dalla SSL approvata e dei controlli ex post in coerenza con la conclusione della programmazione FEAMPA 2021/2027. Agli artt. 9 e 10 della Convenzione vengono definiti i compiti e gli obblighi dell'OI e dei GAL.

In particolare ***l'Organismo Intermedio (OI)*** si impegna a:

1. fornire un supporto in fase di predisposizione dei bandi a regia GAL e fornire il proprio nulla osta entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione dello schema di bando predisposto dal GAL;
2. recepire le graduatorie provvisorie adottate dal FLAG e concedere i relativi benefici;

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE
PN FEAMPA 2021/2027

3. verificare le richieste di erogazione del finanziamento inoltrate dal GAL ed erogare i contributi ai soggetti beneficiari sulla base delle risultanze dei controlli di primo livello come stabilito nel Manuale dell'O.I.;
4. erogare i contributi e le eventuali anticipazioni al GAL, adottando atti e procedure che salvaguardino la possibilità di rientro delle somme anticipate nel caso di irregolarità, relativamente agli interventi a titolarità, in cui le operazioni sono attuate direttamente dal GAL in qualità di beneficiario
5. verificare ed approvare eventuali modifiche e/o variazioni della SSL proposte dal GAL con le modalità descritte dall'Art. 12 Modifiche alla SSL, varianti e proroghe;
6. provvedere a revisionare e convalidare i dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni nei sistemi informativi, come da art. 14 della presente Convenzione (la deve leggere Matteo);
7. assicurare il flusso delle informazioni necessarie ad alimentare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, di concerto con i responsabili del GAL;
8. mettere in atto le attività di controllo e monitoraggio di sua competenza, individuando i responsabili delle attività di verifica, come da Art. 15 della presente Convenzione;
9. proporre, per sopravvenute esigenze di adeguamento a mutate situazioni che rendono difficilmente realizzabile quanto programmato nella strategia, modifiche o integrazioni della SSL, di concerto con il GAL;
10. dare pubblicità sul sito regionale degli avvisi trasmessi dal GAL;
11. convocare riunioni periodiche per la valutazione dell'avanzamento della strategia e fornire supporto per eliminare/mitigare eventuali criticità in fase di realizzazione della SSL;
12. valutare la coerenza, l'ammissibilità e fattibilità dei progetti operativi per l'attuazione della Azioni a titolarità, comunicando le eventuali prescrizioni correttive.

Il **GAL** si impegna a:

1. sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;
2. redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;
3. preparare e trasmettere secondo le procedure individuate nel Manuale dell'O.I. i bandi di gara e gli avvisi attuativi della SSL alla Regione per il parere preventivo e vincolante;
4. pubblicare gli inviti a presentare proposte;
5. selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile, interno al GAL, della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

**DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE
PN FEAMPA 2021/2027**

6. ricevere, istruire e decidere sulle richieste di proroga e di varianti nell'ambito delle operazioni a regia in conformità con quanto previsto nel Manuale dell'O.I.;
7. attuare e gestire le operazioni a titolarità, trasmettere gli atti di aggiudicazione e i relativi contratti alla Regione per la concessione del corrispondente contributo;
8. sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;
9. valutare l'attuazione della strategia.

In particolare, il **GAL** si impegna a:

- attuare le azioni previste nella SSL nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma e a rendicontare entro la fine della programmazione FEAMPA 2021-2027, una soglia minima di realizzazione della spesa pari al 70% del totale contributo pubblico attribuito alla SSL;
- mantenere le condizioni di ammissibilità relative all'avviso pubblico regionale per l'intera durata dell'attuazione della SSL, come le percentuali di rappresentanza di tutti i gruppi di interesse nell'organo decisionale, la sostenibilità amministrativa e la struttura organizzativa del GAL;
- garantire procedure di evidenza pubblica e trasparente rispettose delle vigenti disposizioni Nazionali e unionali in materia di appalti; in particolare, eventuali affidamenti di appalti ai soci del GAL, o a società dagli stessi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, sono ammissibili esclusivamente nei casi in cui l'affidamento avvenga tramite procedura aperta ovvero modalità di selezione idonee a garantire la massima partecipazione e, dunque, senza alcun restringimento né limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
- garantire trasparenza, imparzialità, pari opportunità nelle procedure di selezione;
- garantire che tutte le azioni messe in opera dal GAL siano realizzate all'interno del territorio del GAL o lo interessino in maniera diretta;
- richiedere alla Regione l'autorizzazione al riutilizzo di eventuali economie che si dovessero generare così come previsto all'art. 12;
- rispettare le performance finanziarie stabilite dall'art. 11;
- mettere in atto le attività di controllo e monitoraggio di sua competenza, individuando i responsabili delle attività, come da Art. 15 della presente Convenzione;
- assicurare all'incaricato dei controlli di primo livello la piena collaborazione al fine del corretto e tempestivo svolgimento della suddetta verifica, nonché garantire identica disponibilità nei confronti degli altri organi di controllo previsti per legge. A riguardo allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle Istituzioni comunitarie o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit, il GAL si impegna a rendere disponibili, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti allo stato delle procedure;
- rispettare qualsiasi altra prescrizione o indicazione impartita dall'Autorità di Gestione in quanto applicabile;

- segnalare alla Regione Marche e all'AdG eventuali problematiche connesse all'attuazione della SSL proponendo le possibili soluzioni;
- nominare una figura di riferimento per l'inserimento dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni del GAL nei sistemi informativi, come da art. 14 della presente Convenzione;
- redigere un regolamento interno al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure attuate dal GAL.

6.1 Modifiche alla SSL, varianti e proroghe

Il GAL può proporre nell'intero periodo della programmazione FEAMPA una o più modifiche e/o variazioni alla SSL, secondo quanto previsto dalle disposizioni procedurali dell'O.I.

Le modifiche e/o variazioni alla SSL devono essere sottoposte preventivamente all'OI che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del PN FEAMPA e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità. La relativa richiesta del GAL deve essere corredata da apposita relazione dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche alla SSL approvata ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

Le modifiche e/o variazioni alla SSL non possono in nessun caso comportare:

- a. un aumento del contributo concesso, salvo il caso di redistribuzione e riassegnazione delle risorse finanziarie nell'ambito della Priorità 3 del PN FEAMPA;
- b. la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità della SSL;
- c. una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo il collocamento in graduatoria della SSL in posizione comunque utile al mantenimento del diritto al contributo;
- d. l'alterazione delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;

Non saranno sottoposte alla procedura prevista nel presente articolo e, quindi, non richiederanno autorizzazione dell'OI, le modifiche alla ripartizione o alla finalizzazione delle spese di gestione e animazione, a condizione che non venga modificata la dotazione finanziaria complessiva assegnata.

Non saranno sottoposte alla procedura prevista nel presente articolo e, quindi, non richiederanno autorizzazione dell'OI, le modifiche alla ripartizione finanziaria tra le azioni previste dalla SSL, fino ad un massimo del 10%, in più o in meno, a condizione che tali modifiche non comportino la variazione del contributo totale assegnato, come indicato nel Manuale dell'OI. Resta comunque l'obbligo di comunicazione all'OI di tali modifiche.

Si precisa che il GAL dovrà presentare all'OI, entro il 2026, una revisione intermedia della strategia che tenga conto dei risultati fino ad allora conseguiti e dell'esito delle valutazioni svolte. Tale revisione dovrà aggiornare l'analisi territoriale e ricalibrare gli obiettivi e le attività inizialmente previste, al fine di indirizzare efficacemente la Strategia al raggiungimento dei risultati attesi.

La richiesta di proroga dell'attuazione della SSL da parte del GAL deve essere debitamente giustificata e preventivamente autorizzata dall'OI, compatibilmente con i limiti temporali previsti dal Reg. UE n. 2021/1060,

dal PN FEAMPA e dal DPR sull'ammissibilità delle spese; in caso di autorizzazione di proroga, la durata della presente Convenzione è automaticamente prolungata fino al nuovo termine concesso.

6.2 Fasi procedurali CLLD

Il contributo pubblico per l'attuazione della SSL è destinato a finanziare:

1. gli **interventi a titolarità**, che il GAL porrà in essere in qualità di beneficiario finale sotto la propria responsabilità;
2. gli **interventi a regia**, ovvero le operazioni connesse ai bandi che il GAL predisporrà e pubblicherà, finalizzati alla selezione dei beneficiari, previa adozione degli atti di volta in volta necessari per l'attuazione delle singole tipologie d'intervento.

6.2.1 Procedure di gestione degli Interventi a titolarità

Gli interventi a titolarità riguardano le operazioni, di cui è beneficiario il GAL. Nella Titolarità rientrano le operazioni che ricadono nel codice intervento 331114 (attuazione strategia) e nel codice intervento 331115 (gestione e animazione). Queste operazioni vengono attuate mediante l'acquisizione di beni e servizi, qualora il GAL necessiti di un Soggetto Attuatore esterno mediante la selezione del personale per l'espletamento delle attività di gestione e animazione.

L'espletamento della procedura di gara per l'acquisizione di beni e servizi avviene attraverso l'utilizzo di procedure di affidamento conformi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici secondo il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici, di seguito anche solo NCPD" (Nuovo Codice degli Appalti Pubblici) e al riguardo si richiama quanto indicato nei paragrafi 4.1 e segg. del presente Manuale delle procedure e dei controlli della Regione, in quanto compatibili.

Devono essere garantite procedure di evidenza pubblica e trasparente rispettose delle vigenti disposizioni Nazionali e unionali in materia di appalti; in particolare, eventuali affidamenti di appalti ai soci del GAL, o a società dagli stessi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, sono ammissibili esclusivamente nei casi in cui l'affidamento avvenga tramite procedura aperta ovvero modalità di selezione idonee a garantire la massima partecipazione e, dunque, senza alcun restringimento né limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

L'Attivazione della procedura avviene mediante l'individuazione, in capo al GAL, del responsabile del procedimento e della successiva predisposizione di tutta la documentazione di gara in base alla soglia e procedura prescelta secondo il D.lgs 36/2023 (lettera d'invito, avviso/bando, capitolato, disciplinare ecc) che insieme alla proposta di delibera/determina viene trasmessa alla Regione per il parere vincolante. La Regione lo rilascia nei termini di 15 giorni dall'invio della documentazione completa; eventuali richieste di chiarimenti sospendono i termini. Qualora la Regione non rilasci il parere nel termine di 15 giorni si applica l'art. 2, comma 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Il bando o l'avviso di gara devono contenere almeno le seguenti informazioni minime:

- contenuto dell'incarico

- durata e valore economico dell'incarico
- requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione
- procedura prescelta ed eventuale necessità di una commissione giudicatrice (art. 93)
- termine e modalità di presentazione della domanda
- cronoprogramma dei costi annuale/pluriennale dell'operazione

Acquisito il parere positivo della Regione e fatta approvare la versione definitiva dell'avviso/bando dal Consiglio di Amministrazione, il GAL avvierà il procedimento di gara prescelto secondo il D.lgs 36/2023, rispettando le fasi e le modalità indicate al par. 4.1 e segg. del presente Manuale, ivi compresa l'acquisizione dei codici CIG e CUP¹⁸. Il GAL provvede poi alla pubblicazione sul proprio sito del bando di gara e contestualmente lo invia alla Regione per la pubblicazione sul sito istituzionale. Il procedimento si concluderà con l'individuazione da parte del GAL dell'operatore economico selezionato a cui affidare il servizio e/o fornitura e/o lavoro, la successiva attivazione delle verifiche e dei controlli dei requisiti e l'adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace, che insieme al contratto saranno poi trasmessi alla Regione per l'assunzione del relativo impegno (Decreto di concessione).

Per quanto riguarda la selezione del personale dedicato all'attuazione della strategia da parte del GAL (es. Direttore, Coordinatore tecnico, Responsabile amministrativo finanziario), la procedura seguita dal GAL deve essere una procedura di evidenza pubblica (valutazione comparativa da eseguirsi a seguito dell'emissione di un bando o avviso pubblico). Agli atti dovrà essere data la massima pubblicità (a titolo esemplificativo pubblicazione sul sito della Regione Marche, pubblicazione presso gli albi pretori degli Enti locali Soci del partenariato). Onde evitare conflitti di interessi, tali incarichi non possono essere conferiti a persone fisiche che sono presenti nel Consiglio di Amministrazione del GAL.

La fase della valutazione dei curricula e i controlli dei requisiti spettano al GAL nel rispetto della normativa applicabile. Il GAL avrà cura di rendere noto l'esito della selezione indicando gli estremi del provvedimento che deve essere trasmesso alla Regione. A conclusione della selezione il GAL stipulerà i conseguenti rapporti di lavoro.

Domande di rimborso degli Interventi a titolarità

Il GAL per le operazioni a titolarità, diverse dalle spese di gestione e animazione, può presentare una domanda di liquidazione dell'anticipo per un importo fino al 30% del contributo pubblico previa presentazione di garanzia fideiussoria, automaticamente rinnovabile sino a liberatoria regionale, a favore del medesimo, pari al 110% dell'anticipazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

¹⁸ Come chiarito dalla Delibera CIPE n. 24 del 29 settembre 2004, il codice CUP va indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde (atti di gara, provvedimenti di finanziamento, mandati di pagamento, ecc.).

Unitamente alla documentazione sopra individuata il GAL deve allegare anche il contratto stipulato con il fornitore/prestatore. Il GAL deve trasmettere alla Regione copia della quietanza di pagamento del premio all'impresa che ha rilasciato la garanzia fideiussoria.

Per gli stati di avanzamento lavori (SAL), il GAL può trasmettere la domanda di pagamento al raggiungimento di almeno il 25% della spesa prevista.

Per il saldo, il GAL può trasmettere la domanda di pagamento a conclusione delle attività previste dalla Strategia. Le operazioni finanziarie connesse alle attività dovranno concludersi non oltre 30 giorni la data di scadenza della SSL, fatte salve eventuali modifiche o integrazioni concordate con la Regione.

La richiesta di erogazione dei SAL e del saldo relativo alle operazioni a titolarità GAL è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa della spesa sostenuta dallo stesso o da ogni altra documentazione necessaria alle verifiche amministrative.

La Regione espletati i controlli di primo livello secondo quanto stabilito nel relativo paragrafo provvede all'adozione del decreto di liquidazione. L'erogazione dell'importo previsto dal decreto di liquidazione viene effettuata dalla struttura regionale a ciò deputata, ovvero dal responsabile della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite Finanziarie, P.O. Controllo contabile delle Entrate e delle Spese collocata all'interno.

Nella possibilità che le attività della SSL generino economie, ovvero che la dotazione finanziaria prevista per una specifica azione non venga impegnata totalmente, il GAL potrà, con richiesta scritta alla Regione, proporre di utilizzare diversamente l'economia con le procedure indicate nell'art. 12 della Convenzione.

Domande di rimborso delle Spese di gestione e animazione

Per le spese di "Gestione ed Animazione", il GAL può richiedere il versamento di anticipi fino al 40% del contributo pubblico concesso, garantito da una fideiussione corrispondente al 110% dell'importo richiesto.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Unitamente alla documentazione sopra individuata il GAL deve allegare anche il contratto stipulato con il fornitore/prestatore.

Il GAL deve trasmettere alla Regione copia della quietanza di pagamento del premio all'impresa che ha rilasciato la garanzia fideiussoria.

Per gli stati avanzamento lavori (SAL), il GAL può trasmettere la domanda di pagamento al massimo due volte l'anno, fatte salve le necessità dell'OI per necessità di rendicontazione.

Per il saldo, il GAL può trasmettere la domanda di pagamento a conclusione delle attività previste dalla Strategia, nelle modalità specificate dall'OI. Le operazioni finanziarie connesse alle attività dovranno concludersi non oltre 30 giorni la data di scadenza della SSL, fatte salve eventuali modifiche o integrazioni concordate con la Regione.

La richiesta di erogazione dei SAL e del saldo relativo alle spese di gestione e animazione è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa della spesa sostenuta dallo stesso o da ogni altra documentazione necessaria alle verifiche amministrative.

La Regione espletati i controlli di primo livello descritti nel paragrafo successivo provvede ad adottare il relativo atto di liquidazione. L'erogazione dell'importo dei SAL o del saldo delle spese di gestione e animazione prevedrà il recupero in quote proporzionali dell'anticipo ricevuto. La liquidazione viene effettuata dalla struttura regionale a ciò deputata, ovvero dal responsabile della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite Finanziarie, P.O. Controllo contabile delle Entrate e delle Spese collocata all'interno.

Controlli di primo livello degli interventi a titolarità e delle spese di gestione e animazione

Per quanto riguarda i controlli delle misure a titolarità e delle spese di gestione e animazione, poiché in questi casi il beneficiario è il medesimo GAL, il controllo di primo livello, propedeutico alla liquidazione, consistente nella contestuale verifica amministrativa ed in loco, è di responsabilità di un soggetto diverso rispetto allo stesso GAL.

Tale controllo è svolto dalla Regione Marche eventualmente per il tramite di un soggetto esterno appositamente selezionato, con procedura ad evidenza pubblica.

Nel caso di controllo propedeutico alla liquidazione dell'anticipo del contributo dovuto al GAL, la Regione o il controllore esterno acquisisce la documentazione di merito messa a disposizione dai GAL (richiesta di liquidazione, eventuale contratto con il fornitore/prestatore, garanzia fideiussoria) e procede alla verifica documentale.

Tale fase si conclude mediante adozione di una check list di verifica primo livello che esplicita i controlli condotti, individuando in maniera definitiva il contributo da liquidare.

In caso di richiesta di liquidazione del SAL e del saldo del contributo, il GAL trasmette tutta la documentazione probatoria relativa alle spese dallo stesso sostenute alla Regione o al soggetto controllore esterno individuato.

Il controllore svolge la verifica documentale ed ove possibile anche il controllo in loco. Tale verifica in loco consente di acquisire i riscontri oggettivi necessari ad accertare che la spesa del beneficiario (GAL) sia relativa a beni/servizi effettivamente forniti (eccezion fatta per la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro) e che pertanto può procedersi alla liquidazione degli importi dovuti nei confronti del fornitore. Tale fase si conclude mediante adozione di una check list di verifica primo livello e, laddove svolto il controllo in loco, la relativa check list, che esplicita i controlli condotti.

I risultati dei controlli di primo livello unitamente alla documentazione attestante l'avvenuta liquidazione da parte del GAL delle relative spese, vengono presi in carico dal revisore incardinato presso la Regione o altro soggetto esterno selezionato da quest'ultima che completa i controlli adottando un'apposita check list e individuando in maniera definitiva il contributo da liquidare. La check list è quindi trasmessa al responsabile della Regione che provvede alla liquidazione del contributo.

Quanto alle spese di gestione ed animazione nell'ambito dei controlli di primo livello del saldo si procederà alla verifica del rispetto del massimale del 25% rispetto alla spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia, di cui all'art 31 del Reg. 2021/1060 e sarà calcolato sulla base dei costi rendicontati e ritenuti ammissibili.

6.2.2 Procedure di gestione degli Interventi a regia

Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

In particolare l'avvio dei procedimenti di concessione di contributi presuppone l'adozione e pubblicazione da parte del GAL di un avviso pubblico/bando per la presentazione di istanze per la concessione di contributi, recante l'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei suddetti vantaggi economici, nonché l'individuazione delle categorie dei soggetti destinatari e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni amministrative: partecipazione dell'interessato al procedimento, individuazione di un responsabile, conclusione del procedimento entro termini prefissati, accesso alla documentazione amministrativa.

Il GAL è tenuto all'elaborazione dell'avviso pubblico. Ciascun avviso pubblico/bando contiene almeno le seguenti informazioni:

- soggetto concedente;
- oggetto del bando;
- criteri di ammissibilità;
- criteri di selezione;
- tipologia di interventi ammissibili;
- dotazione finanziaria;
- scadenze;
- procedure di concessione e di liquidazione del contributo
- obblighi dei beneficiari.

Gli avvisi pubblici sono redatti sulla base dei documenti principali adottati in sede di Comitato di Sorveglianza (criteri di selezione), in sede di tavoli istituzionali (criteri di ammissibilità, linee guida sulle spese ammissibili, disposizioni attuative e schede di misura) nonché sulla base di quanto previsto nel manuale della Regione.

La proposta di bando/avviso elaborata dal GAL viene trasmessa alla Regione per il preventivo parere vincolante di conformità e la verifica preventiva della copertura finanziaria nel bilancio regionale.

La Regione lo rilascia nei termini di 15 giorni dall'invio della documentazione completa. Eventuali richieste di chiarimenti sospendono i termini.

Una volta ottenuto il parere di conformità il GAL adotta in Cda la versione definitiva dell'avviso (se differente da quella trasmessa a seguito di raccomandazioni dell'O.I.) e lo pubblica sul proprio sito e lo trasmette alla Regione per la pubblicazione sul sito dedicato della stessa. Qualora i soci del GAL fossero dotati di siti web rendere disponibili le informazioni e il collegamento al sito del GAL. Il GAL dà adeguata pubblicità agli avvisi secondo quanto stabilito nella strategia di informazione, comunicazione e animazione.

Procedimento amministrativo

L'avvio del procedimento ha luogo il primo giorno successivo al termine fissato per la presentazione delle domande. Il GAL raccoglie le domande pervenute con numero di protocollo progressivo.

L'istruttoria delle domande viene svolta dal GAL secondo le tre fasi che seguono:

1. Ricevibilità

- a. verifica che il termine di presentazione sia stato rispettato;
- b. verifica della presenza della domanda secondo il modello stabilito;
- c. verifica della sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante o soggetto autorizzato

2. Ammissibilità

- d. verifica che la domanda sia stata presentata dalle tipologie di soggetti richiedenti previsti dall'avviso;
- e. verifica della presenza dei requisiti di ammissibilità relativi ai soggetti richiedenti e all'operazione;
- f. verifica della completezza della documentazione da allegare alla domanda secondo quanto stabilito nel paragrafo precedente.

A riscontro di tali controlli il GAL elabora apposite check list secondo il modello definito dalla Regione e riportato in calce al manuale delle procedure. Tali controlli saranno effettuati anche a garantire il rispetto dell'Art.11 - Ammissibilità delle domande del Reg. (UE) n. 2021/1139 secondo quanto previsto nel Manuale dell'O.I.

3. Selezione

- a. valutazione dei progetti secondo i criteri di selezione stabiliti per la misura e presenti nell'avviso/bando.

La fase di selezione viene svolta da una Commissione di valutazione, di cui all'art. 10 della Convenzione, composta da un numero dispari di soggetti, di cui due appartenenti al GAL ed uno esterno selezionato dal GAL.

Il membro esterno delle Commissioni di valutazione dovrà rispettare dei requisiti di indipendenza. In particolare, il valutatore incaricato non deve trovarsi nei confronti del GAL in alcuna delle seguenti situazioni:

- a) partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale del GAL, che conferisce l'incarico e dei suoi Soci;
- b) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il GAL beneficiario, che conferisce l'incarico o con i suoi Soci; in particolare, avere svolto a favore del GAL alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di valutazione di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio;

- c) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b) idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del valutatore;
- d) non avere incarichi contemporanei con gli Istanti che hanno presentato domanda di contributo rispetto all'avviso/bando oggetto di valutazione;

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, all'atto di accettazione dell'incarico, il valutatore deve presentare al GAL che attribuisce l'incarico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in cui si attestano i punti di cui sopra oltre alla dichiarazione di insussistenza di conflitto d'interessi. Tutte le attività della Commissione di valutazione sono riportate in appositi verbali.

I tempi del procedimento sono stabiliti nei relativi avvisi pubblici.

Graduatoria e concessione contributi

Il GAL sulla base dei verbali della Commissione di valutazione adotta formalmente la graduatoria con indicazione dei soggetti ammessi, associati ai relativi codici CUP, con il punteggio assegnato, l'importo ammesso e il contributo concedibile e trasmette tale graduatoria, unitamente ai verbali e alle check list relative a tutto l'iter di ammissibilità, alla Regione. Tale graduatoria comprende anche gli eventuali soggetti esclusi.

Il GAL trasmette altresì alla Regione con modalità telematica i progetti presentati.

La Regione verifica tale graduatoria sulla base delle check list di ammissibilità e dei verbali della Commissione. Qualora riscontrasse delle anomalie rispetto alla documentazione trasmessa, richiede le debite correzioni al GAL che provvede a trasmettere nuovamente la graduatoria rettificata.

L' RdP della Priorità 3 scrive al RdI dell'intervento similare attivato dall'OI inviando l'elenco dei beneficiari e la descrizione dell'operazione e chiede se nel bando regionale sia stato finanziato il medesimo beneficiario per il medesimo intervento per accertare l'insussistenza del doppio finanziamento.

Infine la Regione con proprio atto recepisce la graduatoria, concede i contributi e assume i relativi impegni. Il decreto è pubblicato sul sito della Regione e su quello del GAL.

Il GAL comunica ai beneficiari la concessione del contributo unitamente al documento che specifica gli obblighi e il piano finanziario del progetto e altresì invia comunicazione agli eventuali esclusi indicando le motivazioni di esclusione.

Varianti e proroghe

È compito del GAL ricevere, istruire e decidere sulle richieste di varianti e proroghe nell'ambito delle operazioni a regia in conformità con quanto previsto nel Manuale dell'OI, ai paragrafi 4.2.12 e 4.2.13.

Domande di rimborso degli Interventi a regia

La liquidazione del contributo avviene da parte della Regione nei limiti degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'annualità di riferimento, secondo il cronoprogramma finanziario comunicato ai beneficiari.

La domanda di pagamento prevede l'erogazione di anticipi di progetto, secondo quanto riportato nell'avviso, e nel caso di beneficiario privato, dietro presentazione di:

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE
PN FEAMPA 2021/2027

1. Garanzia fidejussoria di durata annuale, automaticamente rinnovabile sino a liberatoria rilasciata dalla Regione Marche, pari al 100% dell'anticipo;

ed eventualmente di:

2. Relazione attestante l'avvio dell'attività progettuale e verbale di consegna dei lavori/servizi/forniture, redatta dal legale rappresentante il beneficiario e dal responsabile del procedimento;
3. Copia di almeno una fattura di spesa quietanzata, comprovante l'onere della spesa sostenuta per l'avvio progettuale.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da un istituto bancario o prestate da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348 o, nel caso di beneficiario pubblico, sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico.

Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario per una determinata operazione.

Il GAL trasmette la suddetta documentazione alla Regione che provvede ai controlli di primo livello, mediante la redazione dell'apposita check list di anticipo.

Espletate tali verifiche la Regione provvede alla liquidazione del contributo di anticipo.

L'erogazione dell'importo previsto nel decreto regionale viene effettuata dalla struttura regionale a ciò deputata, ovvero dal responsabile della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite Finanziarie, P.O. Controllo contabile delle Entrate e delle Spese collocata all'interno.

L'avviso pubblico può prevedere altresì la liquidazione di SAL ovvero di stati di avanzamento corrispondenti nella rendicontazione della spesa, secondo quanto riportato nell'avviso.

Il pagamento del SAL o del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Le fatture e/o i documenti probatori di spesa devono riportare il codice CUP di progetto, che viene assegnato al momento della notifica del contributo.

La domanda di pagamento per la richiesta di stati di avanzamento o del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario al GAL entro i termini stabiliti nell'avviso e secondo le modalità ivi specificate.

Il GAL trasmette la documentazione e i progetti con modalità telematica alla Regione che provvede ai controlli di primo livello.

Espletate le verifiche, mediante la redazione dell'apposita check list di SAL/Saldo la Regione provvede alla liquidazione del contributo.

L'erogazione dell'importo previsto nel decreto regionale viene effettuata dalla struttura regionale a ciò deputata, ovvero dal responsabile della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite Finanziarie, P.O. Controllo contabile delle Entrate e delle Spese.

Controlli di primo livello degli Interventi a regia

I controlli devono consentire di accertare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione; devono garantire che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione.

Sono previste delle verifiche amministrative (ossia le verifiche documentali) di tutte le domande di rimborso e delle verifiche in loco delle operazioni su base campionaria.

Inoltre i controlli vengono svolti da parte delle seguenti figure incardinate presso la Regione o effettuati da soggetti esterni individuati dalla stessa:

- a) controllore di I livello, incaricato dell'espletamento della verifica amministrativa documentale di I livello;
- b) controllore in loco, deputato allo svolgimento delle verifiche in loco, relativamente a quelle istanze estratte secondo le modalità riportate al paragrafo 5.3, o per le quali il controllore in loco interviene a prescindere (istanze per le quali la spesa, come da decreto di concessione contributo, supera i 200mila euro totali - vedi in merito il paragrafo analisi del rischio ed estrazione del campione, più avanti riportato);
- c) revisore, avente il compito di ricondurre a conciliazione gli esiti degli accertamenti condotti.

Quanto ai controlli propedeutici alla liquidazione dell'anticipo, le verifiche sono documentali e sono svolte dal controllore di I livello e dal revisore.

Il GAL trasmette alla Regione con modalità telematica la richiesta di liquidazione inoltrata dal beneficiario con la documentazione necessaria prevista dall'avviso pubblico.

Quanto ai controlli propedeutici alla liquidazione del saldo, il GAL trasmette ai controllori tutta la documentazione necessaria con modalità telematica.

Se il progetto rientra nel campione estratto dalla Regione secondo quanto specificato nel proprio manuale verrà effettuato il sopralluogo. Gli esiti dei controlli sono riconciliati mediante la verifica del revisore.

Per ogni fase è prevista la redazione di una specifica check list secondo i modelli riportati in calce al presente manuale.

Controlli ex post

Le attività di controllo ex post verranno effettuate dalla Regione Marche.

I progetti selezionati dai GAL rientrano nel campione estratto dalla Regione per tale finalità. Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo del presente manuale dedicato ai controlli ex post.